


REGIONE DEL VENETO 		VI.ABILITA' S.R.L. 	PROVINCIA DI VICENZA 
<h1>Servizio di manutenzione del verde su cigli stradali, fossati, viali alberati ed intersezioni delle strade Provinciali triennio 2019 -2021</h1>			
<h2>PROGETTO ESECUTIVO</h2>			
oggetto	Capitolato Speciale descrittivo prestazionale		
Amministratore Unico di Vi.abilità S.R.L. Dott.ssa Cinzia Giaretta		Il Direttore Generale Dott. Ing. Fabio Zeni	
progettazione Dott. Ing. Stefano Mottin collaborazione Geom. Massimiliano Sorzato Geom. Massimo Vencato Geom. Corrado Tosin Arch. Lorenzo Rodighiero Geom. Nazzareno Gentilin	responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/08) Dott. Ing. Stefano Mottin coordinatore per la progettazione (D.Lgs. 81/08)		elaborato EL. 4 data Gennaio 2019 aggiornamento/i data e numero Rev 0 scala/e commessa/e codice elaborato
eseguito		controllato	
Vi. abilità S.R.L. Via L.L. Zamenhof, 829 36100 – Vicenza - Italy		Tel. +39 0444 385711 Fax +39 0444 385799 E – mail info@vi-abilita.it Web site www.vi-abilita.it	Capitale sociale: 5.050.000,00 euro Partita IVA: 02928200241 Registro Imprese di Vicenza: 02928200241 R:E:A: di Vicenza: n. 285329
QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI VI.ABILITA' S.R.L.. (Legge 22.04.1941, n. 633 – art. 2575 E SEGG. C.C.)			

CAPITOLO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
Art. 1 Oggetto dell'appalto e definizioni.....	5
Art. 2 Ammontare dell'appalto e importo del contratto.....	7
Art. 3 Requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità economica finanziaria.....	9
Art. 4 Modalità di aggiudicazione e stipulazione del contratto.....	9
CAPITOLO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	10
Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	10
Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto.....	11
Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	11
Art. 8 Modifiche dell'operatore economico appaltatore.....	12
Art. 9 Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e sede operativa.....	13
Art. 10 Modalità di attivazione ed esecuzione del servizio.....	13
CAPITOLO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	14
Art. 11 Consegna del Servizio.....	14
Art. 12 Durata del servizio e termini per l'ultimazione.....	14
Art. 13 Proroghe.....	15
Art. 14 Sospensioni ordinate dalla Direttore del Servizio.....	15
Art. 15 Penali in caso di ritardo.....	15
CAPITOLO 4. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	16
Art. 16 Compensi per le prestazioni dei servizi resi.....	16
CAPITOLO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.....	16
Art. 17 Pagamenti in acconto e a saldo.....	16
Art. 18 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	16
Art. 19 Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	17
CAPITOLO 6. CAUZIONI E GARANZIE.....	17
Art. 20 Garanzia provvisoria.....	17
Art. 21 Garanzia definitiva.....	18
Art. 22 Responsabilità per danni a persone o a cose.....	19
Art. 23 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	19
CAPITOLO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	20
Art. 24 Variazione del servizio.....	20
Art. 25 Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi.....	20
CAPITOLO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	20
Art. 26 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	20

Art. 27	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere mobile.....	21
Art. 28	Documento di Valutazione Rischi da interferenza (D.U.V.R.I.).....	21
CAPITOLO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....		22
Art. 29	Subappalto.....	22
Art. 30	Responsabilità in materia di subappalto.....	24
Art. 31	Pagamento dei subappaltatori.....	24
CAPITOLO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....		25
Art. 32	Definizione delle controversie.....	25
Art. 33	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	26
Art. 34	Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	27
Art. 35	Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d'ufficio del servizio.....	27
CAPITOLO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....		28
Art. 36	Ultimazione del servizio stagionale e triennale.....	28
CAPITOLO 12. NORME FINALI.....		29
Art. 37	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	29
Art. 38	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	30
Art. 39	Tracciabilità dei pagamenti.....	30
Art. 40	Spese contrattuali, imposte, tasse.....	31
ALLEGATI al Titolo I della Parte prima.....		32

CAPITOLO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i servizi necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) **Denominazione dell'intervento:** "Servizio di manutenzione del verde su cigli stradali, fossati, viali alberati ed intersezioni delle strade Provinciali triennio 2019 -2021";
 - b) **Descrizione sommaria:** l'appalto ha per oggetto la manutenzione del verde su cigli stradali, fossati, viali alberati ed intersezioni stradali lungo le strade provinciali da eseguire nel corso del triennio 2019 - 2021 utilizzando i mezzi e l'attrezzatura idonea e omologata prevista dal presente Capitolato speciale descrittivo prestazionale (di seguito e per brevità definito Capitolato) sulle strade della Provincia di Vicenza affidata in gestione alla Società Vi.abilità S.R.L., sulla base della convenzione approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 158 del 29/12/2016. Il Servizio viene svolto in conformità a quanto disposto dall'art. 14 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" ed è appaltato per i 4 Lotti in cui è stata suddivisa la rete stradale di competenza (strade provinciali) come descritto nell'elaborato **EL 01**..
 - c) **ubicazione:** gli interventi di cui si compone il servizio in appalto interessano le strade provinciali appartenenti al patrimonio della Provincia di Vicenza così come illustrate nell'allegata planimetria **EL 06** suddivise per LOTTI come descritto nell'elaborato **EL 01** e di seguito sintetizzato:

LOTTO 1: strade ricadenti in Area Nord ed SS.PP. 134 e 134 dir Tunnel Schio Valdagno
LOTTO 2: strade ricadenti in Area Est;
LOTTO 3: strade ricadenti in Area Sud;
LOTTO 4: strade ricadenti in Area Ovest.
3. Sono compresi nell'appalto tutte le lavorazioni, le prestazioni, necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente documento con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. Le attività previste dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale sono da intendersi come servizio pubblico; ne consegue che l'eventuale interruzione non giustificata potrà costituire di fatto per la Ditta aggiudicataria del Servizio (in seguito Ditta) "*interruzione di pubblico servizio*" con tutte le conseguenze di legge. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **codice dei contratti pubblici** : il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del codice dei contratti pubblici pubblici e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal codice dei contratti pubblici pubblici;
 - c) **DM 49** del 07 Marzo 2018: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
 - d) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - e) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- f) **Stazione appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 32 del codice dei contratti pubblici, che sottoscriverà il contratto;
- g) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, che si è aggiudicato il contratto;
- h) **RUP**: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
- i) **Direttore dell'esecuzione**: ai sensi dell'art. 111 c. 2 D.Lgs. 50/2016 Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. ;
- l) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici;
- m) **DUVRI**: il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze di cui all'art 26 comma 2 e 3 del D.Lgs 81/08;
- n) **Costo del lavoro** (anche **CL**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, 95, comma 10, 97, comma 5, lettera d), del codice dei contratti pubblici a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del codice dei contratti pubblici, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari per i cantieri mobili oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del codice dei contratti pubblici, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **Stagione**: periodo dell'anno durante il quale si svolge il servizio

Art. 2 Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1 L'importo complessivo della procedura d'appalto è definito dalle seguenti tabelle:

	Tabella a)	Importo complessivo del SERVIZIO per i 4 LOTTI di cui si compone l'Appalto				
	<i>Importi in euro</i>	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE ANNUO	TOTALE TRIENNIO
1	SERVIZI (S)	---	614.447,82	---	614.447,82	1.843.343,46
2	Oneri di sicurezza (OS)	34.000,00	--	---	34.000,00	102.000,00
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)				648.447,82	1.945.343,46

Nelle tabelle a seguire, la scomposizione per LOTTI degli importi a base d'appalto

	Tabella b)	Importo complessivo del SERVIZIO per il LOTTO 1 di cui si compone l'Appalto				
	<i>Importi in euro</i>	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE ANNUO	TOTALE TRIENNIO
1	SERVIZI LOTTO 1(S)	---	108.420,43	---	108.420,43	325.261,29
2	Oneri di sicurezza (OS)	8.000,00	--	---	8.000,00	24.000,00
T	IMPORTO TOTALE LOTTO 1 (1 + 2)				116.420,43	349.261,29

	Tabella c)	Importo complessivo del SERVIZIO per il LOTTO 2 di cui si compone l'Appalto				
	<i>Importi in euro</i>	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE ANNUO	TOTALE TRIENNIO
1	SERVIZI LOTTO 2 (S)	---	115.253,72	---	115.253,72	345.761,16
2	Oneri di sicurezza (OS)	8.000,00	---	---	8.000,00	24.000,00
T	IMPORTO TOTALE LOTTO 2 (1 + 2)				123.253,72	369.761,16

	Tabella d)	Importo complessivo del SERVIZIO per il LOTTO 3 di cui si compone l'Appalto				
	<i>Importi in euro</i>	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE ANNUO	TOTALE TRIENNIO
1	SERVIZI LOTTO 3 (S)	---	197.806,24	---	197.806,24	593.418,71
2	Oneri di sicurezza (OS)	9.000,00	----	---	9.000,00	27.000,00
T	IMPORTO TOTALE LOTTO 3 (1 + 2)				206.806,24	620.418,71

	Tabella e)	Importo complessivo del SERVIZIO per i 4 LOTTI di cui si compone l'Appalto				
	<i>Importi in euro</i>	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE ANNUO	TOTALE TRIENNIO
1	SERVIZI LOTTO 4 (S)	---	192.967,44	---	192.967,44	578.902,33
2	Oneri di sicurezza (OS)	9.000,00	----	---	9.000,00	27.000,00
T	IMPORTO TOTALE LOTTO 4 (1 + 2)				201.967,44	605.902,33

2 Ai fini della manutenzione delle strade provinciali in gestione a questa Società la rete stradale è suddivisa in 4 Aree: NORD, EST, SUD, OVEST. In tal senso l'appalto del servizio in oggetto si compone di 4 **LOTTI** comprendenti le strade ricadenti all'interno delle **4 aree di manutenzione NORD, EST, SUD e OVEST così come individuate nell'Elaborato 1:** " Relazione descrittiva del Servizio e composizione dei lotti " con importo annuo per l'esecuzione del servizio presunto variabile da € 116.420,43 (LOTTO 1) ad € 206.806,24 (LOTTO 3). Con riferimento alla **Tabella a)** gli importi complessivi dei Servizi (S) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE ANNUO» e degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 della colonna «TOTALE ANNUO» corrispondono alla somma degli importi per anno presunti per ciascun LOTTO.

3 Gli importi complessivi della procedura d'appalto sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue con riferimento agli importi complessivi per il triennio 2019 - 2021:

	<i>Importi in euro</i>	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Per SERVIZI (S) colonna (TOTALE)	1.843.343,46	
2	Oneri di sicurezza (OS) colonna (TOTALE)		102.000,00

4. **Il servizio viene affidato per tre anni consecutivi ovvero per il triennio 2019 – 2021.** Conseguentemente ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici rileva l'importo riportato nella casella della **tabella a)** di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima colonna «TOTALE TRIENNIO» per 3 i tre anni di durata del Servizio.

4 Viabilità S.R.L. affida il servizio di cui sopra per un numero di 3 interventi di sfalcio annui per ciascun LOTTO oltre agli aggiuntivi dove previsti diversificati in relazione all'andamento stagionale cui si riferiscono i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e per determinati strada così come indicato nell'elaborato di progetto "Computo metrico estimativo" allegato. In tal senso l'importo annuale è da intendersi presunto.

5 Con riferimento alla tabella di sintesi riportata alla fine dell'Elaborato "Computo metrico estimativo" l'importo contrattuale per ciascun LOTTO sarà costituito dalla somma dei seguenti importi per ogni LOTTO di cui la Ditta risulterà aggiudicataria:

a) importo totale annuo presunto del servizio, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS).

6 All'interno dell'importo dei Servizi di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) **Costo del lavoro** (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali): incidenza del **45,00 %**;

- b) **Costi di sicurezza aziendali propri dell'appaltatore:** incidenza del 1 %;
 - c) **incidenza delle spese generali (SG):** 15 %;
 - d) **incidenza dell'Utile di impresa (UT):** 10 %.
6. Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del codice dei contratti pubblici e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 6, sono ritenuti congrui.

Art. 3 Requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità economica finanziaria

1 Ai fini della dimostrazione delle capacità tecniche e professionali dei prestatori di servizi le Ditte o i raggruppamenti partecipanti dovranno dimostrare con riferimento esclusivamente al/i LOTTO/I aggiudicati quanto segue:

- Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, capace di attestare lo svolgimento delle attività attinente l'oggetto dell'Appalto
 - aver eseguito nel corso dello scorso anno servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso per un importo complessivo non inferiore al 20% dell'importo annuo a base d'appalto relativo ad ogni LOTTO aggiudicato; il requisito dovrà essere comprovato da apposite certificazioni rilasciate dai committenti pubblici o privati. Sono da considerarsi certificazioni rilasciate da committenti pubblici i certificati di regolare esecuzione e le certificazioni rilasciate da committenti privati le fatture quietanzate
 - di disporre dei mezzi e delle attrezzature richiesti all'art. 7 del presente Capitolato nel numero e con le caratteristiche ivi previste in relazione al LOTTO per il quale il concorrente partecipa;
- 2 I requisiti di cui sopra dovranno essere documentati prima dell'aggiudicazione definitiva. L'effettiva disponibilità dei mezzi sarà comprovata mediante la consegna di copia dei libretti di circolazione dei mezzi che la Ditta metterà a disposizione per l'esecuzione del servizio di cui trattasi, copia del Certificato d'origine dell'attrezzatura impiegata per il servizio ed omologata sui mezzi posti a disposizione del servizio nonché ogni altro documento comprovante la qualità e le caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature a disposizione dell'impresa o che la stazione Appaltante dovesse richiedere ad integrazione; qualora i mezzi non siano di proprietà della Ditta dovrà essere prodotta anche la documentazione attestante il titolo in base al quale la Ditta dispone del mezzo (copia del contratto di noleggio, copia del contratto di leasing, ecc.).
- 3 Per quanto riguarda le attrezzature richieste per lo svolgimento del servizio, Vi.abilità S.R.L. si riserva di visionarle presso la Ditta al fine di verificarne la funzionalità e l'idoneità all'uso.

Vi.abilità S.R.L. si riserva, durante il TRIENNIO di durata del contratto, di effettuare tutti gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettivo possesso e mantenimento dei requisiti richiesti, con particolare riferimento alla disponibilità delle attrezzature dichiarate in sede di offerta nonché al numero di dipendenti/collaboratori necessari per la movimentazione dei mezzi impiegati in sicurezza componenti la squadra tipo; il venir meno anche di uno solo dei predetti requisiti richiesti comporterà la rescissione del contratto in danno alla Ditta.

Comporterà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte della Società Appaltante della cauzione, la rinuncia a prestare il servizio in uno o più dei LOTTI aggiudicati come anche la mancata dimostrazione della disponibilità anche di un solo mezzo rispetto a quelli previsti nel Capitolato Speciale e relativi allegati o di uno dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 4 Modalità di aggiudicazione e stipulazione del contratto

1 Il servizio verrà aggiudicato separatamente per ciascun LOTTO con il criterio del prezzo più basso a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale da applicarsi ai Prezzi Unitari di cui all'Elenco Prezzi Unitari di progetto.

L'apertura delle offerte avverrà seguendo in ordine crescente il numero di LOTTO (a partire dal n° 1 per finire con il numero 4).

I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più LOTTI purché dispongano di attrezzature e mezzi (intesi come macchine operatrici/trattori, pala gommata e relativi accessori) nel numero previsto per tutti i LOTTI a cui intendono partecipare. E' ammesso presentare offerta su più LOTTI con le stesse attrezzature o gli stessi mezzi; in questo caso la ditta risultata aggiudicataria di un LOTTO, verrà esclusa dai LOTTI successivi ai quali partecipa con le medesime attrezzature o mezzi. A tale fine le ditte:

- devono dichiarare, mediante l'impiego del modello di dichiarazione predisposto per la gara, le targhe delle macchine operatrici o trattori che metteranno a disposizione per l'esecuzione del servizio sul LOTTO per presentano offerta in numero non inferiore a quello previsto **all'art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto**;
- le ditte che presentano offerta su più LOTTI devono presentare le offerte in buste separate e distinte; sulla parte esterna di ogni busta deve essere scritto: **"offerta economica per il LOTTO n° _____"**;
- le ditte che presentano offerta su più LOTTI con gli stessi mezzi (intesi come macchine operatrici/trattori) devono scrivere all'esterno di ciascuna busta contenente l'offerta economica, oltre alla frase di cui sopra, le seguente dicitura: **"i mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio di Sfalcio Erba sul LOTTO della presente offerta sono le stesse previste nell'offerta sui LOTTI nn. _____"**.

La mancata indicazione, nella dichiarazione di gara, delle targhe dei mezzi per ciascun LOTTO di partecipazione nel numero richiesto **all'art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto** comporterà l'esclusione dalla gara.

Non sono ammesse offerte in aumento o in variante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida. In caso di offerta uguali si procederà per sorteggio.

2 All'aggiudicazione definitiva provvederà Vi.abilità S.R.L. con proprio provvedimento

3 Il contratto è stipulato **"a misura"** ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera eeeee), del Codice dei contratti sulla base delle norme del presente Capitolato e dell'allegato Elenco dei Prezzi Unitari, ai quali verrà applicato il ribasso offerto dalla Ditta in sede di gara. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'appaltatore può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità; l'ammontare complessivo a consuntivo dei costi per il servizio non potrà che essere strettamente correlato all'andamento stagionale tipico dei periodi di riferimento ed in particolare ai valori delle temperature e all'entità delle precipitazioni nevose.

4 E' stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che: i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara ottenuti applicando il ribasso d'asta offerto dalla Ditta all'Elenco Prezzi Unitari di progetto, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei servizi **"a misura"**;

I prezzi contrattuali del «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 4, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti pubblici.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

CAPITOLO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo

quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) EL. 1: Relazione descrittiva del Servizio e composizione dei lotti;
 - c) EL 2: Elenco dei prezzi unitari ;
 - d) EL 3: Computo Metrico Estimativo;
 - e) EL 4 Capitolato speciale descrittivo Prestazionale
 - f) EL 5:DUVRI;
 - g) EL 6: Planimetria generale con indicazione delle strade Provinciali;
 - h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art. 21 ;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il codice dei contratti pubblici;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
 - d) il DM 49 del 07 Marzo 2018.

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. Le attività previste dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale sono da intendersi come servizio pubblico; ne consegue che l'eventuale interruzione non giustificata potrà costituire di fatto per la Ditta aggiudicataria del Servizio **"interruzione di pubblico servizio"** con tutte le conseguenze di legge.
2. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi quali la composizione dei LOTTI nonché delle squadre tipo per l'esecuzione del servizio così come descritto di seguito e dall'Elaborato 1 " Relazione descrittiva del Servizio e composizione dei lotti", sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione de servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del servizio in appalto.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
4. per l'esecuzione del servizio l'Impresa dovrà impiegare esclusivamente mezzi dotati di ogni dispositivo segnaletico previsto, attrezzature ed utensili dotati di tutte le omologazioni, certificazioni, collaudi, revisioni e quanto altro

necessario per il loro impiego in conformità a tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamento ed in condizioni di sicurezza per gli utilizzatori e per gli utenti della strada. Quanto sopra dovrà essere esaurientemente e formalmente documentato in fase di verifica dei requisiti di cui al Art. 3 e comunque ogni qualvolta la Stazione Appaltante lo richiedesse.

5. L'Impresa dovrà mettere a disposizione e rendere operativi per tutta la durata dell'appalto, un **numero minimo** inderogabile di SQUADRE TIPO E MEZZI per ciascuno LOTTO da destinarsi alle lavorazioni di cui agli articoli di Elenco Prezzi A.1, A.2, A.3, A.4 come di seguito sintetizzato in **Tabella f)**:

Tabella f) Fabbisogno minimo per LOTTO di squadre tipo e relativi mezzi destinati allo sfalcio erba			
LOTTO N°	DENOMINAZIONE LOTTO	N° di SQUADRE TIPO per LOTTO	N° di MEZZI per LOTTO per lo sfalcio erba (2 per ogni squadra TIPO) da indicare in fase di offerta
1	Area Nord	2	4 macchine operatrici o trattori di potenza > Kw 72
2	Area Est	2	4 macchine operatrici o trattori di potenza > Kw 72
3	Area Sud	3	6 macchine operatrici o trattori di potenza > Kw 72
4	Area Ovest	3	6 macchine operatrici o trattori di potenza > Kw 72

Ciascuna squadra tipo per poter operare su strada e svolgere il servizio in oggetto dovrà essere composta da almeno n° 2 mezzi adeguatamente attrezzati per lo sfalcio dell'erba conformi alle prescrizioni di seguito riportate nonché il personale necessario per il loro impiego, n°2 addetti per le operazioni complementari all'esecuzione del servizio quali uso del decespugliatore e soffiatore ad occorrenza secondo le disposizioni di cui all'art. 10, n° 1 sbandieratore posto a distanza dai 30 ai 100 m dai mezzi in movimento in conformità alle previsione della Tavola 62 degli schemi di cui al "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. del 10 luglio 2002 -Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 226 del 26/09/2002)". Per ciascun LOTTO aggiudicato inoltre la Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione almeno n° 1 trattorino taglia-erba potenza minima 22 Kw destinato alla cura di aiuole, isole spartitraffico e superficie a verde a corredo di aree pubbliche di particolare pregio.

6. I mezzi ed attrezzature di cui si compone la squadra tipo dovranno:
- disporre almeno uno dei due di un'attrezzatura con sbraccio non inferiore a m 6 (metri sei) per operare lungo le scarpate e sul fondo dei canali di scolo;
 - essere entrambi dotati di speciali attrezzature tali da garantire una larghezza minima sfalcata di cm 100 ed applicate a macchine operatrici o trattori di potenza adeguata e comunque non inferiore a kW 72.
7. **I mezzi impiegati per il servizio dovranno essere conformi alle prescrizioni del Codice della Strada nonché idonei al transito su strada per l'esecuzione del servizio. Tutti gli oneri relativi ad autorizzazioni ed omologazione dei mezzi per l'esecuzione dei servizio prescritti dal codice della Strada sono a carico dell'impresa. Tali oneri sono da ritenersi ricompresi nei prezzi e l'Appaltatore ne dovrà tener conto in sede di offerta.**
8. Al verificarsi della sostituzione di un mezzo dovrà essere immediatamente informata per scritto la Società la quale, sulla base del mezzo proposto, deciderà a suo insindacabile giudizio se accettarlo o meno; in caso positivo e qualora necessario si procederà alla determinazione di un eventuale nuovo prezzo.
9. **La società Vi.abilità S.R.L. si riserva di vietare l'impiego di mezzi che ritenesse non idonei per l'esecuzione dei servizi.** La Società si riserva, inoltre, di controllare e verificare l'andamento del servizio in ordine ai mezzi utilizzati, ai tempi impiegati ed alla qualità dei servizi eseguiti, impartendo, se necessario, tutte le conseguenti disposizioni del caso, alle quali l'Impresa sarà obbligata ad attenersi.

Art. 8 Modifiche dell'operatore economico appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,

l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 9 Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e sede operativa

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. L'appaltatore dovrà indicare 1 riferimento telefonico sempre attivo 24 h/7 a garanzia del servizio.

Art. 10 Modalità di attivazione ed esecuzione del servizio

Ogni sfalcio dovrà essere eseguito in modo continuativo senza interruzioni. Nel caso l'appaltatore dovesse interrompere le operazioni di sfalcio in modo ingiustificato e comunque senza l'autorizzazione della Società, il Direttore dell'Esecuzione provvederà ad inviare a mezzo PEC o Fax l'ordine di servizio con la notifica del mancato inizio del Servizio. La Ditta Appaltatrice dovrà riprendere in modo inderogabile il servizio di sfalcio entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine di servizio. Il mancato rispetto di suddetti termini ossia l'interruzione ingiustificata del servizio nonché la mancata ripresa dello stesso nei termini di 24 h dal ricevimento dell'Ordine di Servizio rappresenta causa di risoluzione del contratto come disciplinato dal Art. 35 .

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, dove e quando lo ritenga opportuno, di eseguire direttamente con il proprio personale o tramite ditte terze lavorazioni speciali quali diserbi selettivi, idrosemine e trattamenti antiparassitari lungo i cigli e le scarpate delle strade provinciali.

A seguito della consegna del Servizio di cui all'art. 11, le attività potranno essere attivate oltre che dal Direttore dell'Esecuzione eventualmente anche dall'Assistente Stradale di zona, da un Cantoniere o, in assenza, da altro personale di Vi.abilità S.R.L. , ogniquale volta a loro giudizio le condizioni lo richiedano.

Nessuna attività può essere svolta in caso di nebbia, di neve, di gelo o condizioni che possano non garantire la sicurezza dell'utenza della rete viaria provinciale.

Per l'esecuzione delle operazioni di sfalcio l'Impresa dovrà impiegare esclusivamente mezzi dotati di ogni dispositivo segnaletico previsto, attrezzature ed utensili dotati di tutte le omologazioni, certificazioni, collaudi, revisioni e quanto altro necessario per il loro impiego in conformità a tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamento ed in condizioni di sicurezza per gli utilizzatori e per gli utenti della strada.

La Ditta provvederà, per ogni singolo mezzo, ad una dotazione di equipaggi in misura sufficiente a garantire che il personale non sia impiegato per una durata temporale superiore a quella stabilita dalla Legge.

Le operazioni per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale devono essere rese dalla Ditta nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada per quanto concerne l'obbligo della segnaletica, anche luminosa, a tutela della sicurezza della circolazione.

Per l'impiego dei mezzi e delle attrezzature la Ditta si atterrà alle misure di sicurezza previste dalla Legge fornendo agli addetti tutte le dotazioni personali di sicurezza necessarie e informandoli di tutti i rischi e delle misure di prevenzione che devono essere attuate. Sotto questo profilo la Ditta conduce i servizi in modo autonomo, assumendo ogni responsabilità al riguardo e sollevando Vi.abilità S.R.L. da responsabilità e danni di qualsivoglia natura.

La Ditta non dovrà trasportare soggetti terzi sui mezzi durante gli interventi che non siano dipendenti della medesima. In caso contrario assumerà al riguardo ogni responsabilità civile e penale laddove si verificassero incidenti e danni. Ciò fatti salvi i provvedimenti che la Società si riserva di adottare nei confronti della Ditta inadempiente. Potrà essere trasportato dai mezzi della Ditta personale dipendente di Vi.abilità S.R.L. al fine sia di ispezionare in contraddittorio il lavoro eseguito che di richiedere particolari interventi ritenuti necessari al miglioramento di locali condizioni di viabilità.

Vi.abilità S.R.L. si riserva, a suo insindacabile giudizio, per particolari emergenze, o inefficienze, in qualunque momento la facoltà di affiancare un'altra Ditta o di intervenire con mezzi e personale proprio. Ciò non costituirà per la Ditta aggiudicataria diritto a richiesta di danni o di maggiori compensi.

La Ditta aggiudicataria del servizio su un LOTTO è tenuta, a motivata richiesta, anche telefonica, da parte del personale di Vi.abilità S.R.L. ad eseguire interventi su altre parti del territorio provinciale alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo il compenso per il trasferimento di mezzi operativi da stabilirsi secondo quanto previsto per la definizione di nuovi prezzi all'art. 25.

CAPITOLO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 Consegna del Servizio

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore del Servizio fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del codice dei contratti pubblici, se il mancato inizio del servizio determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
4. **L'avvio del servizio per ogni annualità** è subordinato alla sottoscrizione di un verbale di avvio della esecuzione del contratto redatto secondo un modello prestabilito dalla Stazione Appaltante **Allegato «D»**. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e direttive fornite dalla S.A. per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in riferimento alla disponibilità dei mezzi di lavoro. Qualora l'esecutore non adempia, la Società ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
5. **Per ogni sfalcio la Società darà comunicazione all'appaltatore a mezzo PEC, FAX o e-mail con almeno 48 ore di anticipo, indicando in modo unilaterale ed inderogabile, le modalità, il percorso e la data di inizio del servizio.** Se entro le ore 12:00 della data stabilita l'appaltatore non darà inizio al servizio, questa Società applicherà le penali di cui al successivo art. 15 inviando a mezzo PEC l'ordine di servizio con la notifica del mancato inizio lavori e messa in penale. Se entro cinque giorni dal ricevimento della notifica di messa in penale la Ditta Appaltatrice non avrà dato inizio in modo inderogabile al servizio di sfalcio la Stazione Appaltante provvederà a risolvere il contratto in modo unilaterale.

Art. 12 Durata del servizio e termini per l'ultimazione

1. Il servizio viene affidato per tre anni consecutivi ovvero per il triennio 2019 – 2021.
2. Il servizio dovrà iniziare con un primo sfalcio da effettuarsi indicativamente a partire dalla fine di aprile di ogni anno e da completare entro la prima settimana di maggio, salvo diverse disposizioni in funzione dell'andamento climatico stagionale; un secondo o eventualmente più sfalci nella stagione estiva, completi o anche parziali, in funzione delle necessità determinate dallo stato di accrescimento delle essenze erbacee; a completamento del servizio è previsto uno sfalcio finale da programarsi in stagione autunnale inoltrata dell'anno in corso, sfalcio che

generalmente richiede una particolare cura nella pulizia delle scarpate e dei fossati laterali in previsione delle precipitazioni meteoriche autunnali. La Società si riserva comunque la facoltà di dare ulteriori disposizioni in funzione dell'andamento climatico stagionale. Sono inoltre già previsti e riportati nel Computo metrico estimativo tagli aggiuntivi parziali o puntuali che saranno comandati dal Direttore dell'Esecuzione in relazione all'andamento della stagione.

3. La Società, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in corso di esecuzione previa comunicazione da inoltrare all'appaltatore mediante raccomandata a/r senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo di sorta. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

Art. 13 Proroghe

La durata del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente; in tal caso l'appaltatore è tenuto a proseguire l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 14 Sospensioni ordinate dalla Direttore del Servizio

1. Vi.abilità S.R.L. si riserva nel corso dell'Appalto di sospendere in tutto o in parte il servizio lungo alcune strade di competenza o alcuni tratti stradali sulla base di specifiche ordinanze, in caso di forza maggiore od altre circostanze speciali senza comunque il riconoscimento di alcun indennizzo economico alla Ditta aggiudicataria, se non le ore di effettivo lavoro svolte. In tal caso il Direttore dell'Esecuzione d'ufficio può ordinare la sospensione parziale o totale del servizio redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, la dismissione parziale o totale di strade di competenza della Provincia di Vicenza, la presenza di cantieri o lavori; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore del Servizio redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione. Il verbale di ripresa del servizio è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

Art. 15 Penali in caso di ritardo

Vi.abilità S.R.L. si riserva la facoltà, nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, di applicare delle penali il cui importo verrà detratto dal compenso dovuto per la prestazione svolta, senza necessità di ulteriore messa in mora.

1. per ogni motivata contestazione formale da parte della Stazione Appaltante di ritardo nell'avvio delle operazioni del servizio sarà applicata una **penale di € 400,00** (euro quattrocento);
2. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte viene applicata dal direttore della esecuzione una penale giornaliera pari all'**1 per mille** dell'importo contrattuale riferito alla singola annualità per ogni giorno di ritardo.
3. Per ogni altra inosservanza dei patti accettati con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale sarà applicata una penale di **€ 200,00** (euro duecento) cumulabile.
4. L'eventuale temporanea irreperibilità della Ditta all'ordine d'intervento non costituirà giustificazione ai fini dell'applicazione delle penali.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora la penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale il RUP potrà

proporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

7. L'applicazione delle penali non esime la Società dall'attivare eventuali procedure di risarcimento, nei confronti della Ditta inadempiente, per eventuali danni subiti ai sensi del C.C. e di attivare, se del caso, la procedura di rescissione dal contratto.

CAPITOLO 4. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 16 Compensi per le prestazioni dei servizi resi

- 1 Il compenso per l'attività svolta è determinato, per ciascuna tipologia di prestazione eseguita, sulla base dell'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara al netto del ribasso offerto per la durata e quantità effettiva del lavoro svolto; restano esclusi dal conteggio eventuali trasferimenti dei mezzi per raggiungere le tratte di competenza e/o soste non funzionali al servizio.
- 2 Spetta all'Assistente stradale di zona, o a suo sostituto, accettare come regolare il servizio reso.
- 3 Nel corrispettivo per l'esecuzione dei SERVIZI a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato nonché ogni onere per mantenere i mezzi ed attrezzature di proprietà o nella disponibilità della Ditta perfettamente efficienti, coperti di assicurazione per danni contro terzi, collaudati dall'Ispettorato per la Motorizzazione Civile per l'applicazione degli accessori nonché ogni onere per la messa su strada dei mezzi per lo svolgimento del servizio in Conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada.

CAPITOLO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17 Pagamenti in acconto e a saldo

- 1 I pagamenti avverranno per singoli sfalci (iniziale, intermedio e finale); secondo le quantità delle lavorazioni effettivamente contabilizzate cui saranno applicati i prezzi contrattuali. Il corrispettivo del singolo sfalcio è individuato a misura.
- 2 Il pagamento è disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
- 3 La liquidazione dei compensi di cui all'articolo precedente sarà eseguita a mezzo RI.BA. entro 60 gg. fine mese dalla fatturazione a Vi.abilità S.R.L. delle prestazioni regolarmente svolte. La fatturazione dovrà essere esclusivamente elettronica **CODICE SDI T04ZHR3 in regime di splitpaiment.**
- 4 Qualora in contabilità dovessero rientrare prestazioni ad ora, alle fatture dovranno essere allegate le bolle, all'uopo predisposte e controfirmate da personale di Vi.abilità S.R.L., con riportata la data, l'ora di inizio e di fine prestazione, i tratti stradali interessati dalle operazioni, gli articoli di EPU di riferimento ed il totale delle ore effettivamente prestate per ogni singola tipologia di intervento eseguito; le bolle, complete con tutti i dati di cui sopra, dovranno comunque essere anticipate via mail a Vi.abilità S.R.L. entro 3 giorni dalla data della prestazione eseguita.
- 5 La fattura a Saldo dell'attività svolta a conclusione di ogni anno potrà essere emessa esclusivamente dopo la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore e del Direzione dell'Esecuzione del Certificato di conformità del Servizio reso di cui all' **Allegato «E»**

Art. 18 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, compresi CUP e CIG e ogni altra indicazione di rito.

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo Art. 31 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'acquisizione dell'attestazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 del datore di lavoro che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato fino all'ultima mensilità utile. Quanto sopra con riferimento sia ai dipendenti dell'Appaltatore che dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. impiegati nell'esecuzione dell'appalto.
 - di) il Direttore dell'Esecuzione è tenuto, contestualmente all'avvio del Servizio ad informare il personale che opera in cantiere, sia esso dipendente dell'affidatario, del subappaltatore o di soggetti titolari di cottimi, della possibilità di segnalare alla Stazione Appaltante eventuali ritardi e/o mancati pagamenti delle retribuzioni, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, secondo quanto stabilito dall'art. 30 c. 6 del D.Lgs. 50/2016. Tale adempimento dovrà essere svolto personalmente dal Direttore dell'Esecuzione, facendo sottoscrivere per ricevuta ad ogni dipendente **Allegato «C»**, operazione questa da ripetersi ogni qual volta dovessero intervenire modifiche e/o variazioni del personale presente in cantiere. La modulistica sottoscritta dovrà quindi essere consegnata al RUP.
 - dii) La Stazione Appaltante si riserva comunque di fare ulteriori verifiche e/o richiedere la documentazione necessaria al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni del personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
 - diii) In relazione ad ognuna delle tre annualità di cui si compone il Servizio, alla prima fatturazione dell'anno relativa al servizio svolto per il primo sfalcio la Ditta dovrà Allegare compilati in ogni loro parte i documenti di cui all' **Allegato «B» e Allegato «C»**. Entrambi i modelli per sopravvenute circostanze potranno essere oggetto di variazione nel corso dell'annualità. In tal caso ai fini della liquidazione delle fatture, la Ditta dovrà trasmettere a questa Società i documenti aggiornati.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente

Art. 19 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPITOLO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 20 Garanzia provvisoria

- 1 Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti pubblici, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto. Nel caso specifico per la sola garanzia provvisoria, l'importo complessivo

dell'appalto dovrà intendersi l'importo presunto annuale per LOTTO a cui l'offerente intende partecipare di cui all'art 7 del presente Capitolato o qualora intenda partecipare per più LOTTI, alla somma degli importi dei totali annui presunti dei LOTTI di interesse. La garanzia dovrà essere intestata a:

**“VI.ABILITA' S.R.L. - Via Zamenhof, 829 – 36100 Vicenza -
c.f. e partita IVA 02928200241”**

- 2 A scelta il concorrente potrà stipulare più garanzie per ogni LOTTO al quale intende partecipare o un'unica garanzia per tutti i LOTTI a cui partecipa specificando in oggetto i relativi numeri LOTTO. La **garanzia provvisoria**, per i concorrenti non aggiudicatari, si intende automaticamente svincolata al momento della comunicazione dell'aggiudicazione e resterà a disposizione per l'eventuale ritiro in originale presso l'amministrazione aggiudicatrice Vi.abilità S.R.L. **Pertanto non sarà effettuato alcun invio postale.**
- 3 La garanzia fideiussoria a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere redatta in conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n. 123, e sottoscritta in originale o sottoscritta con firma digitale.
- 4 Nell'ipotesi che la garanzia:
- sia sottoscritta dal concorrente e dal garante digitalmente, la garanzia è costituita dal file digitale, e deve essere prodotta su supporto informatico (CD-ROM);
 - sia sottoscritta analogicamente (cartacea) dal concorrente, e digitalmente dal garante la stessa dovrà riportare il codice univoco di controllo al fine di poter effettuare la verifica on-line.
- In ogni caso sia prestata la garanzia provvisoria, dovrà, essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro-imprese, piccole e medie imprese.
- 5 La garanzia deve avere validità per almeno **180 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.
- 6 Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della suddetta garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia provvisoria potrà essere ulteriormente ridotto nei casi previsti dalle disposizioni del citato art. 93, comma 7, del Codice. Per la fruizione dei benefici di cui sopra il concorrente attesta il possesso del requisito mediante dichiarazione sostitutiva ovvero allega documentazione comprovante il possesso del requisito stesso, in originale o in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 21 Garanzia definitiva

- 1 Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti pubblici, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) **dell'importo contrattuale complessivo TRIENNALE del LOTTO/LOTTI aggiudicato/i**; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
- 2 La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del codice dei contratti pubblici, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. La

garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

- 3 La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 4 La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
- 5 In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del codice dei contratti pubblici.
- 6 Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 22 **Responsabilità per danni a persone o a cose**

Qualora nell'espletamento dei servizi si verificassero danni alle infrastrutture stradali, per negligenza o uso improprio delle attrezzature, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento.

Vi.abilità S.R.L. si riserva di trattenere l'importo stimato per ripristino delle strutture danneggiate dai compensi dovuti all'atto della liquidazione delle fatture, previa contestazione scritta dei danni subiti, quantificati con i prezzi stabiliti dalla Camera di Commercio all'atto della rilevazione del danno, ovvero, in mancanza, con i prezzi di mercato.

In caso di danni alla proprietà privata sarà cura della Ditta aggiudicataria provvedere al risarcimento direttamente o tramite la propria compagnia di assicurazione con la quale ha stipulato la prevista polizza.

La Ditta aggiudicataria dà ampia liberatoria alla Società per i danni di cui al presente comma.

In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi per gli utenti delle strade provinciali e loro beni, provocati dalla inosservanza delle disposizioni impartite dal Nuovo Codice della Strada, dal relativo Regolamento d'attuazione, da tutte le altre vigenti disposizioni di legge attinenti l'esecuzione dei servizi di cui trattasi, soprattutto in materia di sicurezza, e comunque dall'esecuzione dei servizi in tutte le loro fasi, da negligenze, imperizia e/o dall'assenza o disattenzione del personale dell'Impresa, la responsabilità di essi ricadrà completamente ed esclusivamente sull'Impresa stessa che ne subirà tutte le conseguenze di carattere legale, sia di fronte al terzo leso, sia di fronte alla Società appaltante, impegnandosi l'Impresa a tenere sollevata ed indenne la società Vi.abilità S.R.L. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati; analogamente l'Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali incidenti che il proprio personale ed i propri mezzi di lavoro potessero subire da mezzi in transito o da altre cause esterne durante l'esecuzione dei servizi e gli spostamenti lungo la carreggiata.

Art. 23 **Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore**

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna de Servizio ai sensi dell' Art. 11 l'appaltatore dovrà produrre una polizza assicurativa contro la "responsabilità civile per danni causati a terzi" che assicuri la Ditta contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle operazioni di sfalcio con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro restando tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte della Ditta appaltatrice, il quale danno risponderà, nel suo valore complessivo, comunque la Ditta Medesima. **In alternativa potrà produrre copia della polizza R.C.T aziendale con pari massimale.**

CAPITOLO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 24 Variazione del servizio

1. Come già specificato all' Art. 2 Vi.abilità S.R.L. affida il servizio di cui sopra per un numero indicativo di 3 interventi annui di sfalcio da eseguirsi in relazione all'andamento stagionale indicativamente tra i mesi di Aprile ed Ottobre oltre agli interventi aggiuntivi già previsti per ogni specifico LOTTO come da Computo metrico estimativo da progetto o per eventuali e sopravvenute necessità legate all'andamento stagionale. In tal senso l'importo stagionale è da intendersi presunto.
2. Vi.abilità S.R.L. si riserva inoltre nel corso dell'appalto, di modificare o aggiornare l'elenco delle strade di competenza per ciascun LOTTO, sia in più che in meno, sulla base dell'acquisizione o cessione dei tratti di competenza. L'acquisizione di tratti di competenza potranno dar luogo ad atti aggiuntivi nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. B del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.. Nessun compenso aggiuntivo sarà viceversa riconosciuto alla Ditta nell'eventualità di cessione di tratti di strade di competenza di Vi.abilità S.R.L. che si riflettano sulla parziale o totale estensione di un LOTTO.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice Contratti, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla Direzione dell'Esecuzione per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del codice dei contratti pubblici. Nessun compenso aggiuntivo oltre ai maggiori lavori eseguiti sarà riconosciuto alla Ditta nell'eventualità nell'eventualità prevista dal presente comma ossia per interventi disposti dalla Direzione dell'Esecuzione di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice Contratti

Art. 25 Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 4.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i servizi e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario di cui al articolo 4, oppure, se non reperibili, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
4. I prezzi unitari riportati nell'elenco prezzi unitari si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza, a tutto suo rischio essendo comprensivi di ogni onere stabilito dal presente Capitolato.

CAPITOLO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 26 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna del servizio se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei

- lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) una attestazione con la quale si dichiara di aver preso visione del D.U.R.C. allegato al progetto, averlo valutato nei contenuti e ritenuto compatibile con il proprio DURC di cui all'articolo 53, comma 2; viceversa potrà apportare eventuale integrazioni o modifiche in relazione alla propria organizzazione d'impresa. La compatibilità di tali modifiche o integrazione con il Servizio Appaltato sarà valutata ai fini dell'Aggiudicazione da Vi.abilità S.R.L.
 - e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché una dichiarazione di accettazione del D.U.V.R.I. con le eventuali richieste di adeguamento ;

Art. 27 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere mobile

- 1. La Ditta dovrà uniformarsi scrupolosamente alle direttive impartite nel D.U.V.R.I. allegato al progetto ed in particolare:
 - a. L'inizio delle attività e le strade su cui andrà a volgersi dovrà essere preventivamente concordata con il personale di Vi.abilità S.R.L..
 - b. L'inizio del cantiere dovrà essere presegnalato mediante l'apposizione in banchina del segnale temporaneo di lavori in corso Fig. II 383 art. 31 + estesa di 3,00 Km Modello II 2 Art. 83 come di seguito illustrato.
 - c. La squadra tipo destinata all'attività previste nel servizio, nel numero minimo stabilito per LOTTO da Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà rispettare le prescrizioni di Tavola 62 degli schemi di cui al "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. del 10 luglio 2002 -Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 226 del 26/09/2002)".
- 2. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - d. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - e. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - f. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi affidati;
- 2. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 28 Documento di Valutazione Rischi da interferenza (D.U.V.R.I.)

1. Per quanto riguarda le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dalle Ditte aggiudicatrici al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all'art.26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 e al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori e servizi in appalto, si rimanda al D.U.V.R.I., documento di valutazione dei rischi da interferenza, allegato al presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale A CUI L'APPALTATORE è OBBLIGATO ad attenersi scrupolosamente.

I costi della sicurezza, non sono soggetti a ribasso d'asta e sono determinati tenendo conto della necessità di gestire i rischi dovuti alle interferenze tra l'attività della ditta appaltatrice ed il committente, e non comprendendo pertanto quei costi propri dell'Appaltatore per l'esecuzione della specifica attività lavorativa nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ai fini della stima di tali costi l'analisi fatta è stata per singolo LOTTO appaltato. Per ogni LOTTO i costi per la sicurezza in fase esecutiva si sono determinati in funzione dei seguenti parametri:

- Estensione delle rete stradale componente il LOTTO;
 - Livello di traffico delle strade componenti il LOTTO
 - Geometria della strada classificandole come strade di pianura, collina, montagna
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dalla Stazione Appaltante in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del D.U.V.R.I.

CAPITOLO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 29 Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei servizi.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del presente documento, alle seguenti condizioni:
- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato.
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal DUVRI, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo Art. 30, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto in modo da consentire al Direttore dell'Esecuzione e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del codice dei contratti pubblici;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma

dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00 la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi servizi, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
- 3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
- 4. L'affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del codice dei contratti pubblici, l'appaltatore deve praticare, per i servizi e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti previste dal DUVRI di connessi ai servizi in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio DUVRI in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
- 5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
- 6. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non

può subappaltare a sua volta i servizi.

Art. 30 **Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei servizi affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Art. 31 **Pagamento dei subappaltatori**

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti pubblici, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei servizi da loro eseguiti:
 - a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
2. **L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, e comunque prima dell'emissione di ciascun fattura**, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori, qualora designati ed autorizzati, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. A tal fine è stato predisposto un modulo fac-simile, che si allega in copia da compilare **Allegato «B»**. Sarà cura del Direttore dell'esecuzione acquisire la suddetta attestazione, verificarne il contenuto apponendo il proprio visto in calce e quindi consegnarla all'ufficio ragioneria. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in termini di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;
 - e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del codice dei contratti pubblici.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 4, lettera b);
 - b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
 - c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei servizi di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti pubblici, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei servizi eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPITOLO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 32 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la

competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 33 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei servizi, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell'art. 29.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in CAPITOLO al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 34 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 56.
4. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 35 Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d'ufficio del servizio

- 1 Nell'eventualità di mancata attivazione del servizio con le modalità e tempistiche descritte nel presente Capitolato Viabilità S.R.L. potrà sostituirsi alla Ditta inadempiente al fine di tutelare la pubblica incolumità e di garantire lo svolgimento del pubblico servizio avvalendosi di mezzi e personale proprio o di altra Ditta disponibile sul mercato. In tal caso, oltre all'applicazione delle penali di cui all'Art. 15, l'eventuale maggior costo del servizio sarà posto a carico della Ditta inadempiente mediante prelievo dai crediti della medesima nei confronti della Società.
- 2 Viabilità S.p.A. si riserva la facoltà di rescindere dal contratto mediante semplice comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria nei casi di cui al comma 1 nonché previo diffida in caso di ripetute inadempienze agli obblighi ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ovvero per la riscontrata inadeguatezza dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato nonché in caso di carenza della qualità del servizio svolto a giudizio insindacabile dell'Appaltatore.
- 3 Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei servizi eseguiti nonché rivelarsi sulla garanzia fideiussoria.
- 4 Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4;

- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti pubblici, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
- 5 Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:
- a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
 - b) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - c) sospensione e/o interruzione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo per oltre 24h;
 - d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - e) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - f) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- 6 Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
- a) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
 - b) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del codice dei contratti pubblici.
- 7 Il Committente si riserva inoltre di recedere dal contratto anche nei seguenti casi:
- 1) Scioglimento della Società.
 - 2) Vendita, trasformazione o modifica dell'assetto societario.
 - 3) Revoca delle Convenzioni che la Società ha in essere con la Provincia di Vicenza.
 - 4) Subconcessione a terzi, da parte della Committente, della gestione dell'infrastruttura.

Per il recesso non è previsto il riconoscimento all'appaltatore di alcun corrispettivo, ma verranno corrisposte unicamente le competenze maturate fino alla data del recesso.

CAPITOLO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 36 Ultimazione del servizio stagionale e triennale

Al termine del servizio stagionale così come stabilito nel presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale il Direttore dell'Esecuzione del servizio, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e

quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, provvederà a redigere un Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio svolto per l'annualità / stagione di riferimento conforme al modello ALLEGATO E

CAPITOLO 12. NORME FINALI

Art. 37 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1 Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale D.p.r. 207/2010 per la parte ancora in vigore e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono **che si intendono compresi e compensati nelle voci di Elenco Prezzi Unitari**:

- a) assicurazione e tassa di circolazione dei mezzi, oneri di omologazione ed aggiornamento dei libretti di circolazione in relazione alle attrezzature impiegate, l'onere di acquisire eventuali autorizzazioni per la circolazione stradale di mezzi eccezionali ai sensi del vigente Codice della Strada, nonché ogni altro onere fiscale o assicurativo previsto dalla vigente legislazione;
- b) spese per il funzionamento, pezzi di ricambio e la manutenzione dei mezzi meccanici, compresi quelli affidati in comodato d'uso, zavorre, catene da neve, spese generali e quanto altro necessario per eseguire il servizio a perfetta regola d'arte.
- c) La pulizia delle cunette, banchine ed in genere della carreggiata stradale da rifiuti prodotto dall'attività di sfalcio quali erba, arbusti erbacei o arborei spontanei di qualsiasi essenza e di qualsiasi consistenza e dimensione presenti sulle aree di pertinenza stradale, rami di qualsivoglia essenza arborea, elementi accessori fuori terra erroneamente falciati o danneggiati nel corso del servizio quali ad esempio i delineatori di margine, paline ecc. Tale attività dovrà essere svolta simultaneamente all'attività di sfalcio erba mediante l'ausilio di idonea attrezzatura quale ad esempio, soffiatori a mano o a zaino. Sono a carico della Ditta appaltatrice lo smaltimento dei rifiuti ed il pronto allontanamento dei materiali prodotti dalle suddette attività di pulizia comprensivo altresì di ogni onere amministrativo, tecnico e fiscale necessario all'adempimento degli obblighi di legge in materia ambientale e lavori pubblici.;
- d) i trasferimenti di andata e ritorno tra la sede operativa della Ditta e le strade interessate dal servizio appartenenti al LOTTO assegnato;
- e) l'adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio reso;
- f) ogni altro onere indispensabile alla corretta esecuzione degli interventi al fine di garantire l'esecuzione del servizio.
- g) la fedele esecuzione degli interventi previsti in progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'Esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che il servizio reso risulti esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte. In tal senso proprio al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte è sempre fatto obbligo all'appaltatore di impiegare mezzi di volta in volta ritenuti idonei a insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione in funzione della tipologia di lavorazione eseguita, dei luoghi interessati dal servizio (aiuole, isole centrali anziché banchine stradali o scarpate). E' facoltà del Direttore dell'Esecuzione ordinare in qualsiasi momento la sostituzione di mezzi, attrezzature o personale ritenuti non idonei allo svolgimento del Servizio senza che questo dia diritto alla Ditta appaltatrice a maggiori compensi.
- h) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

- i) Le spese generali di cui all'art. 32 comma 4 del Regolamento;
- 2 L'appaltatore è altresì obbligato a rendere disponibile con congruo anticipo prima dell'inizio di ogni stagione, le attrezzature, le macchine operatrici al personale di Viabilità S.R.L. per una verifica della funzionalità, operatività e mantenimento dei requisiti di idoneità di cui all' Art. 7 .

Art. 38 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 39 Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono le prestazioni, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una

volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 40 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei servizi e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei servizi;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di cui all'articolo 56.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ALLEGATI al Titolo I della Parte prima

Allegato «A»	ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 6, comma 1)
---------------------	--

EL. 1: Relazione descrittiva del Servizio e composizione dei lotti;

EL 2: Elenco dei prezzi unitari

EL 3: Computo Metrico Estimativo;

EL 4 Capitolato speciale descrittivo Prestazionale

EL 5:DUVRI;

EL 6: Planimetria generale con indicazione delle strade Provinciali;

Allegato «B»	Fax simile da allegare alla presentazione della Fattura per il pagamento del SAL
---------------------	---

ATTESTAZIONE DITTA APPALTATRICE

Data

Spettabile

VI.ABILITA' SRL

Oggetto: Appalto per esecuzione servizi _____

CIG: _____ CUP: _____

Contratto prot. _____ in data _____ per un importo complessivo di € _____

Liquidazione S.A.L. n° _____ e pagamento diretto dei subappaltatori.

Premesso che:

- con Certificato di pagamento n° _____ in data _____ è stato disposto il pagamento della somma di € _____ corrispondente al S.A.L. n° _____ relativo ai servizi in oggetto;
- che per tali servizi sono stati autorizzati ad oggi i seguenti subappalti:
 - ➔ ditta _____ autorizzata al subappalto con lettera prot. _____ del _____;
☐ (*barrare la casella nel caso in cui la ditta sia un micro/piccola impresa*)
 - ➔ ditta _____ autorizzata al subappalto con lettera prot. _____ del _____;
☐ (*barrare la casella nel caso in cui la ditta sia un micro/piccola impresa*)
 - ➔ ditta _____ autorizzata al subappalto con lettera prot. _____ del _____;
☐ (*barrare la casella nel caso in cui la ditta sia un micro/piccola impresa*)

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 105 comma 13 del Dlgs 50/2016, il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori viene effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante, qualora questi siano una micro o piccola impresa;
- in relazione al S.A.L. n° _____ alcune delle lavorazioni sono state eseguite dalle ditte subappaltatrici, come da importi e fatture sottoindicate:
 - ➔ ditta _____ ha eseguito servizi per € _____ come da fattura n° _____ del _____, ns. registrazione iva prot. _____, per la quale si propone la liquidazione sul relativo conto corrente dedicato (*si allega prot. registrazione iva e copia della fattura*);
 - ➔ ditta _____ ha eseguito servizi per € _____ come da fattura n° _____ del _____, ns. registrazione iva prot. _____, per la quale si propone la liquidazione sul relativo conto corrente dedicato (*si allega prot. registrazione iva e copia della fattura*);

In relazione al Certificato di Pagamento n° _____ si riepiloga pertanto quanto segue:

Totale da corrispondere ai Subappaltatori: € _____

Restano da corrispondere alla Ditta Appaltatrice: € _____

Distinti saluti.

DITTA APPALTATRICE

Visto: IL Direttore dell'Esecuzione

ATTESTAZIONE DITTA APPALTATRICE DICHIARAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI SPETTANTI AI DIPENDENTI

Data

Spettabile

VI.ABILITA' SRL

Oggetto: Appalto per esecuzione servizi _____

CIG: _____ CUP: _____

Contratto prot. _____ in data _____ per un importo complessivo di € _____

Liquidazione S.A.L. n° _____

Dichiarazione di avvenuto pagamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto (art. 30 c.6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a _____ (cognome) (nome) nato a _____ (____)

il _____ residente a _____ (____)

in Via _____ n. _____

in qualità di legale rappresentante della ditta _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto in oggetto fino all'ultima mensilità utile.

Distinti saluti.

DITTA APPALTATRICE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ATTESTAZIONE DITTA SUBAPPALTATRICE / COTTIMI DICHIARAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI SPETTANTI AI DIPENDENTI

Data

Spettabile

VI.ABILITA' SRL

Oggetto: Appalto per esecuzione servizi _____

CIG: _____ CUP: _____

Contratto prot. _____ in data _____ per un importo complessivo di € _____

Liquidazione S.A.L. n° _____

Dichiarazione di avvenuto pagamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto (art. 30 c.6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a _____ (cognome) (nome) nato a _____ (____)

il _____ residente a _____ (____)

in Via _____ n. _____

in qualità di legale rappresentante della ditta _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto in oggetto fino all'ultima mensilità utile.

Distinti saluti.

DITTA SUBAPPALTATRICE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allegato «C»	Informativa per i lavoratori
---------------------	-------------------------------------

Oggetto: Appalto per esecuzione servizi _____

CIG: _____ CUP: _____

Contratto prot. _____ in data _____

Ditta _____

Informativa per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi

Il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione, visto l'elenco dei nominativi del personale impiegato in cantiere che si compone di n° ____ soggetti dipendenti della ditta _____, con la presente comunica al personale la possibilità di segnalare alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile unico del procedimento, eventuali ritardi e/o mancati pagamenti delle retribuzioni in relazione all'attività prestata per l'esecuzione dei servizi in oggetto, al fine di consentire alla Stazione Appaltante stessa di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, secondo quanto stabilito dall'art. 30 c. 6 del D.Lgs. 50/2016.

A tal fine si raccomanda la tempestività di eventuali segnalazioni.

La presente viene sottoscritta da ciascun lavoratore per ricevuta ed opportuna conoscenza.

L'Appaltatore è tenuto a informare tempestivamente il Direttore dell'Esecuzione su ogni variazione di personale in cantiere, che si venisse a verificare nel corso dei servizi.

IL Direttore dell'Esecuzione

L'APPALTATORE

I DIPENDENTI:

Cognome e Nome (stampatello)

Firma (leggibile)

Data

(N.B.) Allegare copia documento identità dei vari sottoscrittori

Allegato «D»**Verbale di consegna del Servizio****Vi.abilità S.R.L. – Via L.L. Zamenhof, 829 -36100 Vicenza**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SU CIGLI STRADALI, FOSSATI, VIALI ALBERATI ED INTERSEZIONI STRADALI PER IL triennio 2019 -2021 – Anno.

AREA: Nord**Importo a base d'Appalto: €****Aggiudicazione definitiva:** Provvedimento del RUP in data 09/04/2018 prot. n. 4001.**Impresa:****Importo di aggiudicazione:**

VERBALE DI AVVIO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ANNO 2019

(ai sensi del D.Lgs. N° 50/2016 e relativi atti attuative Art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto)

L'anno 2019 il giorno _____ in Vicenza il sottoscritto Capo Area _____ geom. _____ direttore dell'esecuzione del contratto, a seguito dell'atto di aggiudicazione prot. xxx 12345 si dispone la consegna dei lavori convocando sul luogo in cui deve realizzarsi l'intervento i Signori:

1) Legale rappresentante per conto della ditta esecutrice;

2) Geom. _____ per conto della stazione appaltante;

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, ha designato gli interventi da eseguirsi nei seguenti luoghi, indicato i siti e le ubicazioni, sui quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione allo sfalcio da svolgere sulle:

Strade Provinciali della Provincia di Vicenza LOTTO 1 – AREA _____

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che le aree su cui devono eseguirsi i SERVIZI oggetto del contratto sono libere da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Il sig. XXXXXXXXXXXX YYYYYY nella qualità summenzionata di Titolare in seno all'impresa esecutrice:

dichiara di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva né eccezione alcuna,

Il presente atto, letto e confermato dalle parti, è redatto in duplice esemplare e viene firmato dalle parti, per esserne tenuto uno dalla stazione appaltante e uno dall'impresa esecutrice.

IL DIRETTORE DELL'ESECUTORE DEI LAVORI _____

L'APPALTATORE ESECUTORE _____

Visto IL R.U.P. _____

Allegato «E»**Certificato di verifica di conformità dell'appalto****Data del certificato**

committente

VI.ABILITA' S.R.L.

Codice CIG

Codice CUP

Oggetto del contratto

**Servizio di manutenzione del verde su cigli stradali, fossati,
viali alberati ed intersezioni delle strade Provinciali triennio
2019 -2021**

Prot. e data del contratto

importo del contratto (iva esclusa)

€ _____

Data di avvio del contratto

__/__/__

Data di ultimazione del contratto

__/__/__

Responsabile del procedimento (RUP)

Dott. Ing. Stefano Mottin

Responsabile dell'esecuzione

Appaltatore

con sede legale in

partita i.v.a.

codice fiscale

Eventuali modifiche o varianti:

Importo finale del contratto (comprese le € _____
modifiche/varianti)

Note / Penali

Sulla base della documentazione contrattuale e valutata la prestazione eseguita si accerta che essa è stata fatta a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali. Ciò premesso e considerato si certifica:

- ☐ che la fornitura / lavorazione / servizio corrisponde alle previsioni dell'ordine / capitolato, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale del Responsabile dell'esecuzione, e che essa fu eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ☐ che il contratto è stato ultimato in tempo utile;
- ☐ che il contratto NON è stato ultimato in tempo utile;
- ☐ che può essere disposto lo svincolo della cauzione;
- ☐ che non può essere disposto lo svincolo della cauzione secondo le osservazioni di cui sopra.
- ☐ che può essere disposto lo svincolo delle ritenute dello 0,50 per cento (art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016).

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO